



# **Regolamento sul rapporto di lavoro a tempo parziale del personale del comparto**

**(Reg. n. 97/2024)**

Approvato con deliberazione n. 6/C.d.A./42 del 23 luglio 2024



## SOMMARIO

<b>ART. 1 - FINALITÀ E OGGETTO.....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 2 - DESTINATARI .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 3 - CONTINGENTI MASSIMI DI PERSONALE DA DESTINARE AL TEMPO PARZIALE.....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 5 - TIPOLOGIE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE E ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA .....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 6 - TRATTAMENTO NORMATIVO DEL PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE .....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE .....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 8 - NORMATIVA APPLICABILE.....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 9 - ALLEGATI E MODULISTICA .....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE.....</b>	<b>11</b>
<b>ALLEGATO 1 .....</b>	<b>11</b>
<b>ALLEGATO 2.....</b>	<b>13</b>



## **ART. 1 - FINALITÀ E OGGETTO**

1. Il presente Regolamento, nel disciplinare i criteri, le modalità e le procedure di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del personale dipendente non dirigente, nel rispetto della disciplina di cui al titolo V Capo III del CCNL Comparto Sanità - triennio 2019-2021, persegue le seguenti finalità:

- operare un equo bilanciamento tra le esigenze sociali, familiari e individuali del personale del Comparto che presta la propria attività all'interno della Fondazione IRCCS e le peculiari caratteristiche dei servizi erogati dalla Fondazione IRCCS medesima;
- tutelare situazioni di particolare disagio e necessità.

2. La Fondazione IRCCS può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:

- a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree e dei profili a tal fine individuati nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
- b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati.

## **ART. 2 - DESTINATARI**

1. Il presente Regolamento si applica a tutto il personale dipendente del Comparto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno in servizio presso la Fondazione IRCCS.

2. I dipendenti assunti a tempo determinato con contratto di lavoro a tempo pieno non possono richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa per tutta la durata del contratto.

## **ART. 3 - CONTINGENTI MASSIMI DI PERSONALE DA DESTINARE AL TEMPO PARZIALE**

1. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica di ciascun profilo professionale, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità.

2. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalla Fondazione IRCCS in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze



organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 1 di un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al successivo art. 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.

3. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, viene data la precedenza ai seguenti casi:

- a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 8, commi 4 e 5, del d.lgs. 81/2015;
- b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
- c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
- d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
- e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi, senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
- f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.

#### **ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO**

1. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i lavoratori già in servizio presentano, per iscritto, apposita domanda, con cadenza periodica, fatto salvo per i casi previsti dal precedente art. 3 c. 2 e successivo art. 6 c. 5, per i quali la domanda può essere presentata senza limiti temporali.

2. La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, presentata secondo il [Modulo Allegato 1](#) e protocollata a cura del dipendente, deve contenere:

- la motivazione a sostegno della domanda;
- il mese a decorrere dal quale si chiede la trasformazione del rapporto di lavoro (la decorrenza sarà il 1° giorno del mese indicato);
- la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale (nel limite massimo di un anno);
- la tipologia di part-time (percentuale, orizzontale, verticale o misto);
- l'articolazione dell'orario di lavoro che tenga conto sia delle esigenze aziendali che di quelle dell'interessato;



- l'eventuale attività di lavoro autonomo o subordinato per il cui esercizio viene richiesta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale. In tale caso i dipendenti sono tenuti a comunicare, entro 15 giorni, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna.

3. La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale è concessa, previo parere favorevole dato, per iscritto mediante il [Modulo Allegato 2](#), dal Direttore/Responsabile della Struttura di afferenza entro sessanta giorni dalla data di protocollazione dell'istanza e tenuto conto delle esigenze organizzative e di funzionalità della Struttura di appartenenza dell'interessato. Il Direttore/Responsabile può, al fine di formulare parere favorevole alla richiesta di part-time del dipendente, proporre eventuali modifiche alle richieste formulate in termini di percentuale, articolazione e decorrenza, in funzione delle esigenze di servizio. In tal caso le parti interessate devono comunque addivenire ad un accordo da formalizzarsi con atto scritto. L'accordo raggiunto ([Modulo Allegato 2](#)) dovrà, quindi, essere protocollato entro i termini indicati nello stesso.

L'istanza può essere negata, con atto motivato, qualora:

- a) sia stato già raggiunto il limite di cui ai commi 1 o 2 del precedente articolo 3 (sarà cura del Direttore/Responsabile della Struttura di afferenza verificare, per il tramite della S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, il rispetto di tale limite). In caso di istanza presentata da soggetto avente la precedenza ai sensi dell'art. 3 che precede, la domanda potrà comunque essere oggetto di vaglio positivo da parte del Direttore/Responsabile e rimarrà pendente sino a che non sarà disponibile un posto nell'ambito del contingente massimo previsto;
- b) l'attività di lavoro autonomo o subordinato che il lavoratore intende svolgere comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
- c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità del servizio.

Nei casi di cui alle lettere b) e c) le relative istruttorie verranno curate dal Direttore/Responsabile del Servizio di appartenenza.

4. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro, stipulato in forma scritta e con l'indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro a tempo parziale, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno e il relativo trattamento economico.



Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione dell'orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.

5. Con il consenso di entrambe le parti è possibile modificare l'accordo in qualsiasi momento. Le modalità di presentazione della domanda da parte del dipendente e i relativi termini sono i medesimi di cui al presente articolo.

6. In ogni caso, prima del passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale o di rientro a tempo pieno, il dipendente è tenuto a fruire di tutte le ferie maturate e non godute e di tutte le ore accantonate e non usufruite. Tale disposizione si applica anche in caso di modifica dell'accordo ai sensi del precedente comma 5.

## **ART. 5 - TIPOLOGIE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE E ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA**

1. La prestazione lavorativa in tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa.

2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:

- a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni);
- b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
- c) misto ossia con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b).

3. In presenza di particolari e motivate esigenze, il dipendente può concordare con la Fondazione IRCCS ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell'ambito delle fasce orarie da definirsi in sede di Confronto, in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili, tenuto conto della natura dell'attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei diversi profili professionali. La



modificazione delle tipologie di articolazione della prestazione, di cui ai commi 2 e 3, richiesta dalla Fondazione IRCCS avviene con il consenso scritto dell'interessato mediante utilizzo del [Modulo Allegato 2](#).

4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% con orario su due giorni settimanali, può recuperare i ritardi ed i permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in una ulteriore giornata concordata preventivamente con il proprio Direttore/Responsabile, senza effetti di ricaduta sulla regola del riproporzionamento degli istituti contrattuali applicabili.

5. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non può effettuare prestazioni aggiuntive così come le attività di supporto all'intramoenia.

6. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, entro il normale orario di lavoro di 36 ore, può essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, intendendosi per queste ultime quelle svolte oltre l'orario concordato tra le parti, ma nei limiti dell'orario ordinario di lavoro, come previsto dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. 81/2015. La misura massima della percentuale di lavoro supplementare è pari al 25% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale concordata ed è calcolata con riferimento all'orario mensile, previsto dal contratto individuale del lavoratore e da utilizzare nell'arco di più di una settimana. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, con prestazione dell'attività lavorativa in alcuni mesi dell'anno, la misura del 25% è calcolata in relazione al numero delle ore annualmente concordate.

7. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.

8. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o misto, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo dell'orario di lavoro giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno. In presenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, le ore di lavoro supplementari possono essere effettuate entro il limite massimo settimanale, mensile o annuale previsto per il corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa.

9. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale, previste nei casi di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. 81/2015.



10. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario intendendosi per tali le prestazioni aggiuntive del dipendente ulteriori rispetto all'orario concordato tra le parti e che superino anche la durata dell'orario normale di lavoro, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. 81/2015.

11. Limitatamente ai casi di carenza organica, il personale a tempo parziale orizzontale, previo consenso e nel rispetto delle garanzie previste dalle vigenti disposizioni legislative, con particolare riferimento al d.lgs. 151/2001 e alla legge 104/1992, può essere utilizzato per la copertura dei turni di pronta disponibilità, turni proporzionalmente ridotti nel numero in relazione all'orario svolto. Nei casi di tempo parziale verticale il personale assicura per intero, nei periodi di servizio, le prestazioni di pronta disponibilità ed i turni.

12. Al personale utilizzato, ai sensi del precedente comma 11 per la copertura dei turni di pronta disponibilità, si applica l'art. 44 CCNL 2019-2021 (Servizio di pronta disponibilità). Il lavoro supplementare effettuabile da tale personale per i turni, ivi compresi quelli di pronta disponibilità, soggiace ai limiti quantitativi di cui al precedente comma 6 e, in ogni caso, non può superare n. 102 ore annue individuali.

## **ART. 6 - TRATTAMENTO NORMATIVO DEL PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE**

1. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento.

2. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. In entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia ad eccezione dei permessi ex art. 33, commi 3 e 6, della Legge n. 104/1992 i quali si riproporzionano solo qualora l'orario teorico mensile sia pari o inferiore al 50% di quello del personale a tempo pieno. In presenza di rapporto a tempo parziale verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di congedo di maternità e paternità previsto dal



d.lgs. 151/2001, anche per la parte cadente in periodo non lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo di congedo di maternità o paternità, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, il congedo parentale ed i riposi giornalieri per maternità e i permessi per lutto, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di rapporto a tempo parziale verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.

3. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, al Direttore/Responsabile della struttura di afferenza, l'inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna.

4. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.

5. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall'art. 8, commi 3 e 7, del d.lgs. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, la Fondazione IRCCS dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento dei contingenti fissati nel precedente art. 3.

6. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal precedente comma 4, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.



## **ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE**

1. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, l'eventuale retribuzione individuale di anzianità e le indennità professionali specifiche e l'indennità di rischio radiologico, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa area, differenziale economico di professionalità e profilo professionale.
2. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi.
3. Le eventuali ore di lavoro supplementare di cui al precedente art. 5 c. 6 sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione globale di fatto di cui all'art. 94 del CCNL 2019-2021 (Retribuzione e sue definizioni), maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.
4. Qualora le ore di lavoro supplementari siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo dal comma 6 del precedente articolo 5, ma rientrino comunque entro l'orario ordinario di lavoro, la maggiorazione di cui al precedente comma 3 è elevata al 25%.
5. Per le prestazioni di lavoro straordinario di cui al precedente art. 5 c. 10, trova applicazione la generale disciplina del lavoro straordinario di cui all'art. 47 CCNL 2019-2021 (Lavoro straordinario).

## **ART. 8 - NORMATIVA APPLICABILE**

Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel CCNL Comparto Sanità 2019-2021 e nel d.lgs. n. 81/2015.

## **ART. 9 - ALLEGATI E MODULISTICA**

- [ALLEGATO 1 Mod RA C.d.A. 62.1 Modulo Istanza Part-Time](#)
- [ALLEGATO 2 Mod RA C.d.A. 62.2 Modulo Autorizzazione Part-Time](#)



## **ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione.



## MODULO ISTANZA PART-TIME

Al Direttore/Responsabile S.C./S.S.D.

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ matr. \_\_\_\_\_

con profilo di \_\_\_\_\_

Area \_\_\_\_\_ in servizio presso \_\_\_\_\_

### PRESO ATTO

del "Regolamento aziendale sul rapporto di lavoro a tempo parziale del personale del comparto" adottato con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ (di seguito "Regolamento") e di tutto quanto in esso contenuto;

### CHIEDE

1.  La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale /  La modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale già in essere, nei termini che seguono
  - Tipologia:
    - Verticale
    - Orizzontale
    - Misto
  - Percentuale:
    - 83,33 % → 30 ore settimanali dell'orario pieno
    - 69,44 % → 25 ore settimanali dell'orario pieno
    - 55,55 % → 20 ore settimanali dell'orario pieno
    - 50,00 % → 18 ore settimanali dell'orario pieno
2.  La proroga del rapporto di lavoro a tempo parziale;
3.  La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nella misura del 50% per intraprendere una seconda attività lavorativa esterna;
4.  La proroga del rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura del 50% per lo svolgimento di seconda attività lavorativa;
5.  La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno (nei casi previsti dall'art. 6 commi 4 e 5 del Regolamento);

**Articolazione dell'orario di lavoro richiesto** (indicare i giorni della settimana, le fasce orarie e l'eventuale flessibilità in entrata e in uscita)

---

---

---

**Fruizione pausa per eventuale consumazione del pasto (30 minuti):**  sì  no (nel caso di risposta affermativa si fa presente che i 30 minuti destinati alla pausa saranno conteggiati oltre l'orario di lavoro indicato nell'articolazione)



**Motivazioni** (allegare documentazione a supporto nei casi previsti dal Regolamento)

---

---

---

**Esercizio di altra attività lavorativa** (in tali casi il dipendente è tenuto a comunicare, entro 15 giorni, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna)

---

---

---

**Mese di decorrenza e termine del periodo di part-time** (la decorrenza è fissata sempre dal 1° giorno del mese; il termine è fissato sempre all'ultimo giorno del mese)

---

### **Termini di protocollazione**

La presente istanza deve essere protocollata a cura del dipendente:

- via e-mail all'indirizzo [ufficio.protocollo@smatteo.pv.it](mailto:ufficio.protocollo@smatteo.pv.it)
- via P.E.C. all'indirizzo: [protocollo@pec.smatteo.pv.it](mailto:protocollo@pec.smatteo.pv.it)
- a mano agli sportelli dell'Ufficio protocollo"

e dovrà essere oggetto di parere positivo o negativo a cura del Direttore/Responsabile del Servizio di afferenza, entro 60 giorni dalla data di protocollazione (mediante utilizzo del modulo allegato 2 del Regolamento vigente).

Si fa presente che, una volta raggiunto l'accordo, [il Mod RA C.d.A. 62.2](#) di approvazione del part-time **dovrà essere necessariamente protocollato entro il primo giorno del mese antecedente la data di decorrenza**, al fine di poter permettere tutti i successivi e necessari adempimenti burocratici. Il mancato rispetto di tale termine comporterà lo slittamento della decorrenza al primo giorno del secondo mese successivo alla data di protocollazione.

Sono esclusi dal rispetto dei predetti termini i dipendenti che presentano domanda ai sensi degli artt. 3, comma 2 e 6, comma 5 del Regolamento.

**Il/la sottoscritto/a, sulla base di quanto previsto espressamente dall'art. 4 comma 8 del Regolamento, è consapevole di dover procedere alla fruizione, prima della trasformazione del rapporto di lavoro, di tutte le ferie maturate e non godute e delle ore accantonate e non usufruite.**

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli Atti e l'uso di Atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali.

### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Azienda, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati personali ed eventualmente sensibili, raccolti con la presente domanda saranno trattati esclusivamente per la richiesta di concessione del part time, nonché per i controlli, previsti dall'art. 71 del DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà.

I dati saranno trattati dagli incaricati dell'ufficio responsabile della procedura, sia su supporto cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal codice sulla privacy (ex Art. 13 D. Lgs. 196/2003 – d.lgs. 101/18).

Il dipendente autorizza il trattamento dei dati.

**Luogo e data**

---

**Il/la dipendente**

---



## MODULO AUTORIZZAZIONE PART-TIME

Alla c.a. Direttore  
S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane

(da trasmettere all'Ufficio protocollo entro il primo giorno del mese antecedente la data di decorrenza indicata:

- consegna a mano;
- e – mail: [ufficio.protocollo@smatteo.pv.it](mailto:ufficio.protocollo@smatteo.pv.it);
- PEC: [protocollo@pec.smatteo.pv.it](mailto:protocollo@pec.smatteo.pv.it))

**Il Direttore/Responsabile, della Struttura di afferenza** \_\_\_\_\_

nel rispetto dei 60 giorni, decorrenti dalla data di protocollazione dell'istanza, previsti per la concessione o meno di parere favorevole:

- preventivamente verificata la possibilità di procedere alla concessione del part-time ai sensi dell'art. 3 del Regolamento<sup>1</sup>
- vista la richiesta prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ presentata da (nome e cognome) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ matr. \_\_\_\_\_

**APPROVA** la richiesta di

- trasformazione **del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale** /  **modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale già in essere** secondo la seguente
  - Tipologia:
    - Verticale
    - Orizzontale
    - Misto
  - Percentuale:
    - 83,33 % → 30 ore settimanali dell'orario pieno
    - 69,44 % → 25 ore settimanali dell'orario pieno
    - 55,55 % → 20 ore settimanali dell'orario pieno
    - 50,00 % → 18 ore settimanali dell'orario pieno
- proroga del rapporto di lavoro a tempo parziale;
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nella misura del 50% per intraprendere una seconda attività lavorativa esterna;**
- mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura del 50% per lo svolgimento di seconda attività lavorativa;**
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno** (nei casi previsti dall'art. 6 commi 4 e 5 del Regolamento);

**Articolazione dell'orario di lavoro richiesto** (indicare i giorni della settimana, le fasce orarie e l'eventuale flessibilità in entrata e in uscita)

<sup>1</sup> In caso di richiesta presentata da soggetto avente la precedenza ai sensi dell'art. 3 che precede, la domanda potrà comunque essere oggetto di vaglio positivo da parte del Direttore/Responsabile e rimarrà pendente sino a che non sarà disponibile un posto nell'ambito del contingente massimo previsto.



---

---

---

**Fruizione pausa per l'eventuale consumazione del pasto (30 minuti):**  sì  no *(nel caso di risposta affermativa si fa presente che i 30 minuti destinati alla pausa saranno conteggiati oltre l'orario di lavoro indicato nell'articolazione)*

**Mese di decorrenza e termine del periodo di part-time** *(la decorrenza è fissata sempre dal 1° giorno del mese; il termine è fissato sempre all'ultimo giorno del mese)*

---

**NON APPROVA la richiesta per le seguenti motivazioni**

---

---

---

#### Termini di protocollazione

Si fa presente che la protocollazione e trasmissione del presente modulo è a cura della Struttura di afferenza e dovrà necessariamente essere effettuata **entro il primo giorno del mese antecedente la data di decorrenza** al fine di poter permettere tutti i successivi e necessari adempimenti burocratici. Il mancato rispetto di tale termine comporterà lo slittamento della decorrenza al primo giorno del secondo mese successivo alla data di protocollazione.

Sono esclusi dal rispetto dei predetti termini i dipendenti che presentano domanda ai sensi degli artt. 3, comma 2 e 6, comma 5 del Regolamento.

**Sulla base di quanto previsto espressamente dall'art. 4 comma 8 del Regolamento vigente, il dipendente dovrà procedere alla fruizione, prima della trasformazione del rapporto di lavoro, di tutte le ferie maturate e non godute e di tutte le ore accantonate e non usufruite.**

**Luogo e data**

**Firma e timbro del Direttore/Responsabile**

---

---

**Per conoscenza e accettazione**

**Luogo e data**

**Firma del Dipendente**

---

---